



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "NETTUNO III"
18° CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA
Via OLMATA, 86 00048 NETTUNO ☎06 9881356 fax 06 98600505
✉ rmic8d2002@istruzione.it – rmic8d2002@pec.istruzione.it
www.icnettunotre.gov.it
C.F. 97713050587

Prot. n. 3536 /10

Circ. n. 34

Nettuno, 25/09/2015

Ai genitori degli alunni
All'albo
Al sito web

Oggetto: Regolamento Valutazione e validità anno scolastico

Il 19 agosto 2009 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPR n.122 del 22 giugno 2009 "*Regolamento delle norme di coordinamento sulla valutazione*".

Tale regolamento intende coordinare le norme vigenti, ivi comprese quelle veicolate dagli artt. 2 e 3, L. 30 ottobre 2009 n. 169 che, come è noto, modificano le regole sulla valutazione del comportamento e reintroducono il voto in decimi per la valutazione degli apprendimenti.

Si riporta di seguito la sintesi di alcuni articoli:

Art. 1 – La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente.

Art. 2 – Il voto è espresso in decimi in tutte le discipline tranne per la religione cattolica. In caso di ammissione alla classe successiva, in presenza di carenze, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione e a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno.

Art. 2 comma 10 - Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del [decreto legislativo n. 59](#) del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate

Art. 3 – Esame di Stato - Per essere ammessi bisogna conseguire una votazione non inferiore a sei/decimi in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a sei/decimi.

Il giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio di classe in decimi considerando il percorso scolastico conseguito dall'allievo nel triennio.

All'esito dell'esame di Stato concorrono:

- gli esiti delle prove scritte e orali
- la prova nazionale
- il giudizio di idoneità (di cui all'art. 11 comma 4-bis Dlgs 59/04)

Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi (ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità) arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.

Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode con decisione assunta all'unanimità dalla Commissione d'Esame.

Gli esiti degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.

Art. 7 – Comportamento – La valutazione si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile.

La valutazione inferiore a sei/decimi è decisa dal Consiglio di Classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare.

Art. 9 - Valutazione alunni con disabilità - sono confermate le disposizioni in vigore.

- Per l'esame conclusivo sono previste prove differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale.
- Le prove possono essere adattate dai docenti della commissione in relazione al Piano Educativo Individuale.
- Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.

Art. 10 – Valutazione alunni con difficoltà specifica di apprendimento.

Deve tenere conto delle specifiche situazioni soggettive degli alunni; nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove d'esame sono adottati gli strumenti metodologico – didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

Nel diploma finale non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

In data 2 novembre 2010 è entrata in vigore la legge 170 dell'8 ottobre 2010 *“Nuove norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento in ambito scolastico”*.

Con il citato Regolamento è stato abrogato il DM n.5 del 16 gennaio 2009.

Il Regolamento di Istituto è affisso all'Albo della scuola e sul sito WEB: www.icnettunotre.gov.it

Validità anno scolastico

Il DPR n. 122/2009 stabilisce che *“ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso l'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno i $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale personalizzato”*.

L'Istituto Comprensivo Nettuno III svolge le lezioni su 5 giorni. Il monte ore annuale è 990 ore; 248 ore, pari a 41 giorni di assenza, precludono la validità dell'anno scolastico, salvo deroghe del Collegio dei Docenti e dei Consigli di classe.

Dal computo dei 41 giorni sono esclusi: i giorni di chiusura della scuola per cause di forza maggiore (es.:ordinanza del Sindaco, sciopero del personale, seggio elettorale ...).

Le deroghe deliberate dal collegio docenti prevedono:

- Assenze per malattia certificate;
- Terapie, cure mediche certificate;
- Inserimento in corso anno per alunni stranieri;
- Partecipazione ad associazioni sportive riconosciute dal CONI.
- Personalizzazione del monte ore per alunni diversamente abili
- Gravi motivi familiari documentati

Non saranno presi in considerazione certificati medici/gravi motivi familiari documentati rilasciati al termine dell'anno scolastico per giustificare giorni di assenza pregressi.

Al di fuori delle suddette deroghe, qualsiasi altra assenza (giustificata e non), effettuata durante l'anno scolastico, verrà conteggiata (sono computate come ore di assenza le uscite anticipate, gli ingressi ritardati, le assenze collettive, le assenze in casi di non partecipazione a viaggi di istruzione, visite guidate). Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, conteggiato in ore e rapportato poi ai giorni, comporterà l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.

Sarà compito del consiglio di classe verificare se, nell'ambito delle deroghe, ci siano elementi sufficienti per procedere nella valutazione attestante il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti dalla programmazione educativo – didattica.

Le famiglie saranno informate delle assenze prolungate/saltuarie, ritardi frequenti, dal coordinatore di classe, secondo le procedure : fonogramma – cartolina postale e convocazione del coordinatore – convocazione del Dirigente scolastico.

F.to **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**
Dott.ssa Daniela Pittiglio